

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEGLI UTENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI
PARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI E PRESTAZIONI ECONOMICHE
AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 185 del 18.11.2003

Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 13.04.2004

Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 207 del 16.11.2004

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le norme e le modalità attuative per la valutazione economica degli utenti, ai fini della determinazione del livello della loro partecipazione al costo dei servizi e prestazioni economiche agevolate erogate dal Comune di Montegrotto Terme.
2. Gli ambiti di intervento del dettato normativo sono stati definiti dal Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 17.12.2002. I soggetti beneficiari dei suddetti interventi sono indicati all'art. 1) del citato Regolamento.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. La valutazione della situazione economica equivalente del soggetto richiedente servizi e prestazioni sociali agevolate, è determinata in applicazione delle norme di cui al D. legisl. 31.3.1998, n. 109, così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, dal D. legisl. 3.5.2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.
2. La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita secondo i criteri generali indicati nel citato D. legisl. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel menzionato regolamento di cui alla delibera C.C. n.49 /2002.

Art. 3 – Finalità

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento, hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Montegrotto Terme, nel contesto di interventi solidali diretti a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che limitano il corretto e pieno inserimento del cittadino nella collettività di cui fa parte e ne condizionano la piena espressione dei diritti fondamentali, prevenendo in tal modo situazioni di autoesclusione ed emarginazione.
2. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate in base all'indicatore della situazione economica equivalente, è tale da garantire, in relazione ai specifici ambiti di intervento, equità nella compartecipazione al costo dei servizi, sulla base di un'attribuzione delle risorse correttamente corrispondenti alle situazioni di effettivo bisogno
3. La concessione di agevolazioni per l'accesso a servizi o prestazioni economiche agevolate da parte dell'Amministrazione ha carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono pertanto concretizzarsi nella totale assunzione a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione comunale. In tal senso gli interventi garantiti sono diretti a stimolare i destinatari al miglioramento della propria situazione sociale e familiare ed ad accrescerne il senso di responsabilità nell'organizzazione della vita familiare, lavorativa e di relazione, evitando situazioni di dipendenza nei confronti dall'azione dell'ente erogatore.
4. Gli interventi diretti ai soggetti aventi diritto sono pertanto di intendersi come situazioni inserite in un più omogeneo piano di intervento diretto alla specifica problematicità dei nuclei famigliari, i quali, attraverso la certezza di risorse integrative siano in grado di organizzare responsabilmente e continuativamente le proprie potenzialità organizzative in relazione alle varie contingenze.

Art. 4 – Modalità di accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate.

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni economiche agevolate è conseguente a specifica istanza da parte del soggetto richiedente, formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'ente erogatore e conforme alle norme di legge.
2. La richiesta della prestazione può anche essere presentata, in luogo dell'avente diritto, da un membro del nucleo familiare di cui lo stesso fa parte.
3. L'accesso al servizio o prestazione sociale agevolata è subordinato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica Isee, sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18.05.2000, volta ad accertare le condizioni reddituali e patrimoniali dell'assistito e del nucleo familiare di cui fa parte. I modelli per la presentazione dell'istanza sono opportunamente predisposti per la dichiarazione sostitutiva, resa a sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 446, relativa a fatti e situazioni accertabili presso gli atti della pubblica amministrazione e concernenti il nucleo familiare cui fa riferimento il soggetto istante;
4. Il Comune di Montegrotto Terme ha facoltà di chiedere, ove possibile attraverso l'istituto dell'autocertificazione, ogni documento ritenuto utile alla completezza della domanda. Il soggetto istante ha inoltre facoltà di integrare autonomamente con notizie, dati e certificazioni la domanda presentata, al fine di ottenerne opportuna valutazione. Lo stesso richiedente, dovrà inoltre dichiarare, in sede di istanza, di essere consapevole della possibilità di controlli nei suoi confronti ed in quelli del nucleo familiare di riferimento, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Parimenti il soggetto richiedente, a sensi e per gli effetti della L. 31.12.1995, n. 675 dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al richiedente sarà fornita notizia dell'avvio dell'istruttoria, del responsabile del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Art. 5 – Presentazione della dichiarazione Isee

1. L'Amministrazione comunale, attraverso gli Uffici del Settore Servizi Sociali ovvero tramite specifiche forme di convenzione con centri di assistenza fiscale, garantisce assistenza all'utente nella compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e nella dichiarazione integrativa volta ad acquisire informazioni supplementari;
2. Provvede inoltre, attraverso le strutture innanzi indicate:
 - alla verifica della completezza e correttezza formale della dichiarazione;
 - al rilascio al dichiarante dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, così come previsto dall'art. 4 del D. legisl. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 - alla trasmissione in via telematica all'Inps delle informazioni contenute nella dichiarazione unica;
 - all'acquisizione della definitiva attestazione rilasciata dall'Inps che contiene il calcolo dell'Isee.
3. L'iter di acquisizione della certificazione Isee dovrà essere limitato alle sole fasi necessarie all'economia del procedimento amministrativo, a sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, nel caso in cui l'utente sia già in possesso di valida attestazione Isee rilasciata dall'Inps;
4. La dichiarazione sostitutiva unica ha valore annuale ed è riferita ai valori reddituali e patrimoniali accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Settore Servizi Sociali dovrà invitare, nelle forme ritenute più idonee, gli utenti che negli anni precedenti usufruivano di prestazioni sociali agevolate e che intendano usufruirne per l'anno di riferimento, a presentare nuova dichiarazione. Qualora nel corso dell'anno di riferimento il richiedente maturi, per circostanze di fatto o di diritto, condizioni tali da produrre una situazione Isee più favorevole, lo stesso avrà facoltà di produrre la nuova dichiarazione.

5. L'unità Interventi sociali, attraverso il responsabile dell'istruttoria, provvederà, sulla base del calcolo dell'Isee, a determinare la quota di partecipazione dell'utente al costo del servizio o della prestazione richiesta;
6. In caso di inadempimento dell'obbligo di contribuzione, il Responsabile del Servizio, ribadisce all'utente, attraverso lettera raccomandata A.R., che il puntuale versamento della quota prevista è condizione necessaria all'erogazione del servizio, ed invita pertanto a regolare la posizione entro un termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza da parte del soggetto fruitore, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, dispone la sospensione del servizio, fatte salve le ulteriori azioni di tutela per il recupero del credito.
7. Allo scopo di accertare la veridicità della dichiarazioni presentate dagli utenti, il Settore Servizi Sociali effettua controlli anche a campione, attraverso:
 - l'utilizzo di tutte le informazioni in proprio possesso e quelle reperibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - attraverso idonee ispezioni e controlli effettuati dal Corpo di Polizia municipale;
 - attraverso forme coordinate di intervento con la Guardia di Finanza, necessarie a garantire l'accesso all'anagrafe tributaria.In particolare, l'ufficio istruttore, ferme restando le modalità di controllo a campione sulle dichiarazioni Isee acquisite, così come stabilito dalle norme e dai regolamenti applicativi in vigore, si riserva di demandare alla Polizia Municipale l'accertamento di eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore Isee denunciato e con le modalità di sussistenza dichiarate;
8. Nel caso in cui dalle suddette verifiche emerga un'evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, debitamente illustrata dal responsabile dell'istruttoria, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta.
9. Non costituiscono prestazioni sociali agevolate, le contribuzioni, erogate anche in denaro, per la rimozione di gravi pregiudizi alle condizioni igienico e sanitario. Tali prestazioni pertanto non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

Art. 6 – Istruttoria della domanda

1. La domanda per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente presso l'ufficio del Protocollo del Comune, corredata di tutta la documentazione necessaria. In caso la predetta documentazione non fosse disponibile al momento della presentazione dell'istanza, l'Ufficio Istruttore assegna un termine di quindici giorni per il necessario completamento. Trascorso inutilmente il citato termine, la domanda viene archiviata con relativa comunicazione scritta al soggetto interessato;
2. Il responsabile dell'istruttoria, redige, anche a fronte di informazioni acquisite attraverso visite al domicilio dell'utente, l'opportuna relazione di valutazione, corredata eventualmente da progetto di intervento. La relazione dovrà essere sottoposta alla decisione del responsabile del servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio – sanitaria, il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti all'interno delle commissioni competenti.

Art. 7 – Decisione

1. L'istruttoria, istruita e completata secondo le norme del vigente regolamento, viene trasmessa, entro i termini di cui al comma 2 del precedente articolo, al Responsabile del servizio per il provvedimento di competenza. La decisione da assumere, entro i dieci giorni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria, deve contenere:
 - a) in caso di accoglimento:
 - l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse;
 - b) in casi di mancato accoglimento:

- le motivazioni del diniego.
- 2. Il Responsabile del Servizio, qualora riscontri carenze informative o difetti nella conclusione dell'istruttoria, rinvia l'istanza al soggetto responsabile, stabilendo un successivo termine di completamento. Detto termine non potrà essere superiore a quindici giorni. Nei successivi cinque giorni il Responsabile del Servizio dovrà formalizzare la decisione conclusiva.
- 3. La decorrenza delle prestazioni agevolate decorre dalla data prevista nei relativi provvedimenti autorizzatori. Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda. Eccezioni sono unicamente ammesse su proposta motivata del Responsabile dell'Istruttoria, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile definito alla data dell'1 gennaio dell'anno in corso al momento dell'istanza.

Art. 8. Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. A sensi di quanto previsto dal D. legisl. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a sensi della disposizione di cui all'art. 5 del citato Regolamento sui criteri applicativi dell'Isee, l'accesso ai servizi e l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, presuppone necessariamente la valutazione e l'accertamento della capacità contributiva dei soggetti tenuti agli alimenti a sensi dell'art. 433 del codice civile;
2. Titolare della facoltà di richiesta di contributi economici ai soggetti tenuti agli alimenti, qualora il soggetto assistito sia maggiorenne, è, ai sensi dell'art. 438 prima comma del codice civile il soggetto stesso. Il Comune pertanto non può pretendere detti contributi in luogo del soggetto assistito.
3. Il Responsabile dell'istruttoria, nell'esame dell'istanza del soggetto interessato, provvederà comunque a convocare, se esistenti, i soggetti obbligati agli alimenti, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, una diretta assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dall'assistito;
4. Qualora i soggetti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare l'obbligo assistenziale vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria allo scopo di sostenere lo stato di indigenza del richiedente, riservandosi comunque, qualora ne esistano i presupposti giuridici, ad agire legalmente per il recupero della somma erogata.

TITOLO SECONDO

PRESTAZIONE DI ASSISTENZA A NUCLEI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI

Art. 9 – Finalità, caratteristiche e modalità di definizione delle forme di sostegno continuativo

1. Le forme di sostegno economico previste nel presente titolo, sono dirette ad integrare il reddito familiare ed a rimuovere gli ostacoli temporaneamente posti all'autonomia e capacità organizzativa del soggetto richiedente nell'organizzazione e nell'adempimento delle ordinarie necessità.
2. Il sostegno pertanto ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dal nucleo familiare relativamente a necessità a carattere ordinario, quali:
 - acquisto di generi di prima necessità;
 - acquisto di capi di abbigliamento;
 - pagamento bollette;
 - corresponsione canone d'affitto per abitazioni regolarmente locate;
 - sostentamento oneri di funzionamento dell'abitazione (utenze) o altri adempimenti dovuti per legge in materia di imposte e polizze assicurative;

- acquisto di prodotti farmaceutici e prestazioni mediche e sanitarie a carattere ordinario;
 - rifornimento di carburanti;
 - sostegno agli studi o alla frequenza di corsi di preparazione professionale, qualora idonee sovvenzioni non siano assicurate sotto altra forma nell'ambito delle prestazioni assicurate dall'Amministrazione comunale.
3. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione Isee con la situazione di fatto della famiglia, nonché la disponibilità dei soggetti componenti il nucleo familiare a contribuire alla formazione di mezzi economici necessari al sostentamento della stessa.
 4. Preliminare alla presentazione dell'istanza per la concessione delle sovvenzioni a titolo continuativo è il colloquio con l'Assistente sociale e la contestuale definizione di un'apposita strategia di intervento, da attuare anche d'intesa con gli altri servizi territoriali. L'Assistente sociale, definirà con l'utente anche il periodo per il quale è richiesta la corresponsione della sovvenzione.
 5. L'accesso alle sovvenzioni economiche a supporto degli oneri specificati al precedente comma 2, è stabilito da un valore Isee pari o inferiore a **€ 6.714 (L. 13.000.166)** Per i valori Isee superiori a tale soglia le sopra indicate tipologie di intervento non possono essere attivate.
 6. L'intervento a sostegno continuativo è definito in misura proporzionale:
 - a) alla situazione economica del nucleo, con riferimento allo specifico indicatore Isee;
 - b) al numero dei componenti la famiglia, la cui composizione, per la specifica prestazione in oggetto, è definita dall'art. 4) del citato regolamento di cui alla delibera C.C. n. 49/2002.
 7. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno al nucleo familiare è stabilito in € 2.066 (L. 4.000.333) per anno, riferito ad una famiglia composta di n. 4 membri, con valore Isee compreso fra 0 e € 2.066 (L. 4.000.333). Pertanto, per un valore Isee compreso fra 0 ed € 2.066 (L. 4.000.333) il richiedente ha diritto alla corresponsione della prestazione secondo il calcolo espresso nel modo seguente:

$$\frac{\text{€ 2.066 X parametro nucleo familiare}}{2,46}$$

dove 2,46 è il parametro riferito a nucleo di n. 4 componenti. Il valore dei parametri del nucleo familiare di riferimento è definito all'art. 3 del citato regolamento sui criteri applicativi Isee di cui alla citata delibera C.C. n. 49/2002.

8. Per un valore Isee compreso fra € 2.066 e 6.713, la quantificazione del sostegno concedibile è stabilita sulla base della successione dei seguenti calcoli:
 - **Misura del sostegno specifico** intesa come relazione fra la cifra intera del sostegno e la "povertà relativa" della famiglia. Il calcolo sarà il seguente

$$\text{Misura} = \frac{(\text{€ 6.714} - \text{Isee}) \times \text{€ 2.066}}{\text{€ 6.714}}$$

- **Definizione della relazione fra la "misura" di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare.** Pertanto il sostegno concedibile annuo, sarà pari a:

$$\frac{\text{Misura X parametro numero familiari}}{2,46}$$

9. Il sostegno come sopra parametrato sarà proporzionato ai residui mesi dell'anno, a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Art. 10 Finalità, caratteristiche e modalità di definizione delle forme di sostegno straordinario.

1. Gli interventi a carattere straordinario possono essere concessi per rimuovere le difficoltà contingenti connesse ad oneri di natura imprevista, straordinaria, oltre che di significativa incidenza economica sulle capacità del richiedente in relazione a spese quali:
 - sottoscrizione di canone d'affitto e versamento dell'anticipo di più mensilità sul contratto di locazione;
 - spese per urgenti prestazioni medico – specialistiche ovvero per interventi urgenti connessi all'acquisto di apparecchiatura protesiche e correttive;
 - spese funerarie, per inumazioni o cremazioni;
 - spese per rifacimenti e sistemazioni improrogabili ed urgenti dell'immobile di prima abitazione;
 - altre spese improrogabili ed urgenti il cui carattere straordinario sia riconosciuto e riscontrato dal Responsabile dell'istruttoria, sulla base di valutazione discrezionale.
2. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione Isee con la situazione di fatto della famiglia, nonché la disponibilità dei soggetti componenti il nucleo familiare a contribuire alla formazione di mezzi economici necessari al sostentamento della stessa. La valutazione dell'entità di intervento per la concessione delle sovvenzioni a carattere straordinario è compiuta dall'Assistente sociale, anche d'intesa con altri servizi socio assistenziali del territorio.
3. L'accesso alle sovvenzioni economiche a supporto degli oneri specificati al precedente comma 1, è stabilito da un valore Isee compreso fra l'importo di € 6.714,01 (L. 13.136,14) ed € 10,329,13 (L. 20.000.000). Per i valori Isee superiori al limite di € 10.329,13 le sopra indicate tipologie di intervento non possono essere attivate.
4. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno straordinario al nucleo familiare è determinato in percentuale al costo delle prestazioni o dei servizi elencati al precedente comma 1, secondo la seguente tabella

Indicatore Isee nucleo del soggetto richiedente	Entità della compartecipazione del soggetto	Entità della compartecipazione dell'Amministrazione comunale
< € 6.714,01	0	100%
6.714,02 – 7919,04	30%	70%
7919,05 – 9134,06	50%	50%
9134,07 – 10329,13	70%	30%
Oltre € 10329,13	100%	0

5. E' facoltà dell'Assistente sociale, attraverso apposita e dettagliata relazione, predisporre interventi che esulino dai criteri di cui al presente articolo, in situazioni di specie e comunque in dipendenza di fatti contingibili ed urgenti che motivino specifiche dinamiche di intervento.

Art. 11 – Presenza nella famiglia di neonati, persone anziane non autosufficienti o disabili gravi

1. Qualora dalla composizione del nucleo emerga che nella famiglia siano presenti bambini d'età inferiore ad un anno, soggetti riconosciuti portatori di grave handicap grave e permanente a sensi dell'art. 4) della L. 104/1992 nonché per soggetti che documentino la situazione di invalidi civili e inabili al lavoro, risultanti privi di altri emolumenti, la misura dell'intervento erogato dall'Amministrazione come sostegno continuativo e straordinario sarà aumentata del 25%.

2. Gli incrementi concessi non sono cumulabili nel caso in cui più soggetti indicati al comma precedenti siano presenti all'interno di uno stesso nucleo familiare e non potranno in ogni caso essere superiori al costo effettivo della prestazione e del servizio in caso di interventi economici a carattere straordinario, indicati al precedente articolo 7, comma 1.

Art. 12 – Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito del nucleo familiare

1. Qualora dalla composizione del nucleo emerga che nella famiglia siano presenti componenti in età lavorativa che non apportano reddito, quantunque siano in età lavorativa, la misura del sostegno concedibile è ridotta del 50% per ognuno dei componenti in tale condizione.
2. La riduzione di cui al comma precedente non potrà comunque essere superiore all'80% del costo della prestazione o del servizio.
3. Al disposto di cui al presente articolo fanno eccezione:
 - a) la figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini d'età inferiore ai 36 mesi;
 - b) lo studente maggiorenne iscritto:
 - ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - ai corsi di formazione professionale
 - ad istituto scolastico superiore;
 - a corso di laurea universitaria a condizione di non trovarsi oltre il secondo anno fuori corso;
 - c) le persone disabili;
 - d) le persone con grado di invalidità superiore al 75%
 - e) le persone che assolvono il servizio militari o il servizio civile;
 - f) le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa, in quanto inibiti da provvedimenti giudiziari;
 - g) le persone impiegate negli alberghi con contratti a tempo determinato, per il periodo di chiusura degli stabilimenti.
4. Analogamente a quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del presente Regolamento, è facoltà dell'Assistente sociale, attraverso apposita e dettagliata relazione, predisporre interventi che esulino dai criteri di cui al presente articolo, in situazioni di specie e comunque in dipendenza di fatti contingibili ed urgenti che motivino specifiche dinamiche di intervento;

Art. 12 bis – Prestiti sull'onore

1. Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, o infine il richiedente abbia bisogno di una risposta immediata e consistente e dimostri di poter far fronte all'impegno di restituzione, si potrà procedere alla concessione di prestiti senza interessi concordando tempi e modalità del rimborso, dando atto che l'importo concedibile non potrà comunque essere superiore a € 1.500,00;
2. La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale comunale. Detto progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e definirà i tempi di restituzione, che non potranno, di norma, essere superiori ad anni due.
3. Il progetto di intervento deve inoltre prevedere verifiche in itinere, e la produzione di una relazione conclusiva. Nell'ambito di tali verifiche il Servizio Sociale potrà prevedere la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito.
4. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione comunale provvederà al loro recupero coattivo.

TITOLO TERZO

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARIETA'

Art. 13 – Finalità e caratteristiche del servizio

1. Il termine “assistenza domiciliare” individua una serie di servizi e prestazioni erogate presso il domicilio dell’utente, e rivolte alla cura della persona, della casa ed al sostegno dei bisogni relazionali ed alle immediate necessità della quotidiana sussistenza. Le prestazioni che rientrano nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare, hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona svantaggiata all’interno del proprio nucleo familiare, assicurando le misure adatte a rimuovere o allontanare situazioni di svantaggio o rischio di esclusione e di recuperare, per quanto possibile, la pienezza delle capacità relazionali all’interno dell’ambiente di vita.
2. L’Amministrazione, attraverso l’Ufficio Interventi sociali provvederà a coordinare e programmare gli interventi, affidandone la realizzazione al personale del soggetto titolare del contratto d’appalto. Coadiuvano l’Amministrazione comunale ed il soggetto appaltatore nell’erogazione delle prestazioni e servizi di assistenza domiciliare anche gli organismi di volontariato sociale attivi nel territorio, opportunamente convenzionati con l’Ente.
3. In particolare l’Ufficio Interventi sociali provvederà:
 - ad espletare le attività di primo contatto con l’utente, nonché gli interventi di accoglienza, orientamento e raccolta delle richieste, predisposizione di relazione e documenti necessari;
 - accertamento delle necessità degli interventi;
 - costruzione di un programma personalizzato di intervento per i soggetti in difficoltà, con il quale viene individuato il percorso per la risoluzione del bisogno e l’elaborazione delle risposte alle esigenze di aiuto personale;
 - rilevazione e monitoraggio della domanda sociale.

Spetta in particolare all’Assistente sociale coordinare il servizio e predisporre, in collaborazione con gli altri operatori addetti, i collegamenti funzionali con le altre realtà territoriali allo scopo di gestire ciascun intervento nel contesto di una strategia organica e funzionale;
4. L’operatore di assistenza domiciliare provvederà:
 - ad attuare le prestazioni domestiche nel quadro degli obiettivi stabiliti dal piano di intervento e nell’ottica del coinvolgimento della persona interessata nelle attività domestiche o esterne relative alla vita quotidiana;
 - a svolgere prestazioni igienico sanitarie rivolte all’ambiente di vita del soggetto interessato e necessarie alla cura della sua persona;
 - ad adempiere le funzioni necessarie alla quotidiana sussistenza del soggetto nel suo ambiente di vita.
5. Gli interventi socio assistenziali erogati a domicilio debbono garantire il rispetto della persona e delle sue convinzioni personali. Le prestazioni garantite dal servizio di assistenza domiciliare debbono comunque essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà ed erogate per il tempo, nel tipo e nella misura necessaria a garantire la beneficiario la soddisfazione dei bisogni essenziali e alla continuità della vita relazionale
6. Le misure di assistenza domiciliare si integrano con programmi specifici di intervento medico ed infermieristico, sia a carattere generico che specialistico, definiti nel contesto di programmi annuali o pluriennali attuati di concerto con i servizi socio sanitari territoriali.
7. L’assistenza domiciliare è rivolta:
 - a persone o nuclei familiari in condizioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e familiari;
 - nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione sociale, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
 - persone con forte riduzione o alcuna autonomia dovuta ad handicap o invalidità;
 - persone con forte riduzione o alcuna autonomia dovuta a disturbi comportamentali e per handicap psichico;
 - persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
 - anziani ultrassessantacinquenni;
 - minori di 18 anni, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, incapaci di compiere senza assistenza continua gli atti propri dell’età.

8. I servizi e le prestazioni di cui al presente articolo sono definiti all'interno di uno specifico piano di intervento elaborato dall'Ufficio Interventi sociali, anche nel contesto di più organiche strategie di intervento che coinvolgano altri servizi socio assistenziali del territorio attraverso il concorso dei diversi apporti professionali competenti alla valutazione dei casi. In tale piano di intervento le prestazioni potranno essere valutate nel loro ambito temporaneo o permanente. E' facoltà dell'Ufficio Interventi sociali stabilire, fra i vari soggetti richiedenti, un indice di priorità nell'accoglimento delle istanze di intervento, sulla base della valutazione del grado di gravità del caso specifico e delle effettive possibilità di approccio del piano di intervento.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4) comma 3 del presente regolamento, la necessità di disporre il servizio di assistenza domiciliare per sopperire le necessità connesse alla cura ed alla vita relazione del soggetto, può essere segnalata, nell'interesse di quest'ultimo, anche dal medico di base, da altri soggetti che ne abbiano anche temporaneamente la cura e la tutela. In casi di necessità e previa adeguata e motivata valutazione dell'Ufficio Interventi sociali, l'intervento può essere direttamente disposto dall'Ufficio medesimo.

Art. 14 - Determinazione del costo a carico dell'utente.

1. La determinazione del costo a carico dell'utente, è determinato in relazione alla soglia Isee del soggetto richiedente. In tale ambito di intervento, il nucleo familiare di riferimento è comprensivo dell'utente il servizio, il coniuge o il convivente more uxorio;
2. Il costo a carico dell'utente del servizio di assistenza domiciliare è determinato annualmente nell'ambito delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale.

Art. 15. Sospensione e cessazione del servizio di assistenza domiciliare

1. Previo opportuno e motivato riscontro dell'Ufficio Interventi sociali il servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso nei casi in cui:
 - il soggetto beneficiario subisca ricoveri ospedalieri;
 - risulti in soggiorno presso parenti o partecipi ai soggiorni climatici.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il servizio cessa nel caso di:
 - decesso del soggetto beneficiario;
 - richiesta scritta di cessazione da parte dello stesso o di chi ne fa le veci;
 - ricovero in Istituto;
 - intervenuta insussistenza dei requisiti necessari all'intervento.

TITOLO QUARTO (eliminato vedi delibera 207/2004)

TITOLO QUINTO (eliminato vedi delibera 207/2004)

TITOLO SESTO INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20.- Finalità del servizio

1. L'Amministrazione comunale tutela la salute e la cura delle persone anziane e disabili che versino in stato di bisogno e che siano impossibilitate a ricevere i necessari interventi di tutela all'interno del proprio nucleo familiare. L'intervento dell'Amministrazione è da intendersi come misura estrema di intervento e non può prescindere da un'attenta valutazione preliminare della situazione sociale dell'ambito familiare, diretta, anche con appositi interventi assistenziali ed

economici, a mantenere il soggetto all'interno della struttura di riferimento e a preservarne le risorse affettive, lasciando inalterati i legami con il proprio ambiente domestico.

2. Le strutture destinate ad accogliere i soggetti di cui al punto precedente sono:
 - residenze sociali assistite, comunità alloggio, casa – famiglia;
 - comunità alloggio protette;
 - centri residenziali;
 - residenze sanitarie assistenziali
3. L'Amministrazione concorre inoltre a favorire l'inserimento dei soggetti in servizi semi residenziali per più ore al giorno e per più giorni la settimana, anche con finalità integrative di altri interventi erogati alla persona, allo scopo di assicurare idonee misure di prevenzione sanitaria, socializzazione, promozione sociale e cura del soggetto assistito.

Art. 21 – Intervento a supporto degli oneri di inserimento

1. L'intervento del Comune a sostegno delle spese per l'inserimento dei predetti soggetti in struttura protetta avviene a seguito di apposita istanza presentata dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dai figli, dai genitori, dal coniuge o da un familiare esterno al nucleo di appartenenza. L'istanza andrà presentata su specifica modulistica. Alla stessa dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica valida ai fini I.S.E.E., dell'assistito.
2. Preliminare ad un intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale a supporto degli oneri di inserimento del soggetto in struttura protetta, è in ogni caso l'accertamento e la valutazione della capacità contributiva alla spesa dei soggetti tenuti per legge al mantenimento dell'assistito, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Attraverso l'I.S.E.E. dell'interessato verrà verificato l'eventuale possesso di patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie) che dovrà essere utilizzato per il pagamento della retta.
3. Annualmente dovrà essere ripresentata la dichiarazione sostitutiva unica della persona inserita e ne verrà rivalutata la situazione reddituale e patrimoniale.
4. La decisione relativa alla scelta dell'istituto o della struttura protetta di riferimento dovrà necessariamente essere correlata alle indicazioni assunte in sede di U.O.D. per il caso di specie.

Art. 22 . Definizione della quota di intervento

1. Il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente qualora l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche (compresi eventuali introiti non imponibili IRPEF quali ad esempio l'indennità di accompagnamento), ad esclusione di una quota pari ad € 100,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità che vengono concessi al cittadino per il sostenimento delle spese personali, non riesca a far fronte all'intero pagamento della retta, anche verificata l'eventuale capacità di partecipazione alla spesa da parte dei familiari tenuti agli alimenti (individuati dagli artt. 433 e seguenti del C.C.);
2. Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta, a condizione che il beneficiario accetti espressamente di:
 - concedere in comodato al Comune gli immobili di proprietà, lasciando al Comune stesso la possibilità di disporre per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - costituire a favore del Comune diritto di usufrutto su immobile. Il Comune alla morte del beneficiario, qualora non si sia verificata l'estinzione del credito, avrà diritto alla prosecuzione dell'usufrutto per un periodo massimo di trenta anni complessivi, come previsto dall'art. 979 del C.C.

Il beneficiario potrà altresì donare, per spirito di liberalità, la sua proprietà al Comune. Qualora l'utente diventasse beneficiario dell'indennità di accompagnamento, questa, insieme ai relativi

arretrati, concorrerà a formare il reddito complessivo a disposizione del degente per il pagamento della retta.

In caso di decesso dell'anziano o disabile ricoverato, la quota residua di pensione, già di competenza del deceduto e non riscossa, viene incamerata dal Comune di Montegrotto Terme. Tale incameramento potrà essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato per un periodo superiore a tre mesi. L'interessato o il richiedente l'integrazione della retta dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del presente paragrafo e di accettarlo.

3. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, opportunamente segnalate attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale, che non trovino pieno ed effettivo riscontro nella procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, la Giunta comunale potrà, valutando caso per caso, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

TITOLO SETTIMO SOGGIORNI CLIMATICI ED INIZIATIVE PER LO SPORT, IL BENESSERE E LA PREVENZIONE DELLA SALUTE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Art. 23.- Soggiorni climatici ed iniziative finalizzate al benessere ed al tempo libero

1. L'Amministrazione comunale allo scopo di favorire il benessere psico fisico della persona anziana nell'ambito di interventi diretti ad accrescerne gli stimoli alla vita di relazione, organizza annualmente i soggiorni climatici estivi, da svolgersi in località marine e montane.
2. Con gli stessi intenti e finalità l'Amministrazione comunale, nell'ambito di un programma generale annuale approvato dalla Giunta comunale e rivolto alla popolazione anziana organizza corsi ed iniziative a carattere ludico motorio, ricreativo, sociale e culturali consistenti:
 - in corsi di attività motoria e riabilitativa in acqua termale;
 - in corsi di attività ludico – motoria ricreativa in spazi aperti o all'interno di impianti sportivi;
 - corsi vari di pratica culturale e manualità;
 - visite guidate in luoghi di rilevante interesse turistico, culturale e naturalistico.

Contestualmente all'approvazione del suddetto programma l'Ufficio Interventi sociali provvederà a pubblicare un avviso di iscrizione ai corsi, rendendone nota la sede, le modalità di partecipazione e le tariffe d'accesso.

3. Possono partecipare ai soggiorni climatici estivi i soggetti residenti in condizioni di autosufficienza psichica e fisica, in situazione non lavorativa, e che abbiano compiuto i 55 anni d'età. Ai soggiorni possono anche essere ammessi i soggetti non residenti, qualora, scaduto il termine di iscrizione ci siano ancora posti disponibili.
4. L'iscrizione ai soggiorni climatici deve avvenire entro la data indicata dall'apposito bando di iscrizione. Entro otto giorni dalla data di partenza per il soggiorno deve essere presentata, direttamente a cura del soggetto interessato, la richiesta di integrazione della quota di iscrizione da parte dell'amministrazione comunale.
5. (Eliminato – vedi delibera di G.C. n., 207/2004).
6. L'entità della compartecipazione economica ai soggiorni climatici ed alle iniziative a carattere culturale e ricreativo, nonché ai corsi di attività ludica, motoria e riabilitativa rientranti nel programma generale di interventi stabiliti dalla Giunta, in base all'I.S.E.E. del soggetto richiedente, verrà stabilita annualmente nel provvedimento di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale.
7. La partecipazione ai soggiorni climatici estivi ed alle iniziative a carattere ricreativo culturale ludico e sportivo da parte di soggetti non residenti sarà valutata opportunamente dall'Ufficio titolare dell'istruttoria, ad avvenuta completamento delle disponibilità a favore dei soggetti residenti e previa corresponsione delle tariffe massima stabilita. Casi particolari di inserimento nei soggiorni climatici saranno inoltre esaminati dall'Ufficio interventi sociali, tenendo conto delle disponibilità economiche e della capacità ricettiva della struttura.

8. Il nucleo familiare di riferimento per il calcolo Isee in ordine alle prestazioni di cui al presente capo fa riferimento al soggetto interessato, al coniuge o al convivente more uxorio.

TITOLO OTTAVO INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO E SCOLASTICO

Art. 24 – Finalità e tipologia di intervento

1. L'Amministrazione comunale allo scopo di favorire e sostenere i compiti educativi delle famiglie e concorrere all'effettiva espressione del diritto allo studio, garantisce, così come previsto dal D. legis. 112/98 e dalla successiva L.R. 11/2001, oltre che dalla L. 285/97, l'attuazione di interventi diretti all'accesso ai servizi essenziali nell'ambito dell'organizzazione educativa e didattica, nonché alle attività interattive rivolte ai minori sia in ambito scolastico che pre scolastico.
2. I servizi e le prestazioni di cui al punto precedente consistono in
 - Refezione scolastica;
 - Trasporto scolastico;
 - Accesso al centro infanzia;
 - Centri ricreativi estivi ed assistenza educativa domiciliare;

Per detti ambiti di intervento le agevolazioni concesse dal Comune consistono nella copertura parziale o totale dei costi del servizio. Gli utenti dei servizi iscritti alle sedi scolastiche territoriali ma non residenti nel comune non avranno diritto ai benefici, corrispondendo le prestazioni per il loro intero ammontare, ferma restando l'esistenza di convenzioni con i comuni di residenza.

3. La richiesta di concorso al pagamento delle tariffe per il servizio di refezione e trasporto deve essere effettuata entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento dai genitori dell'alunno avente diritto, o, in assenza da un membro maggiorenne del nucleo familiare di riferimento che ne faccia le veci o dal soggetto tutore. La concessione della prestazione sociale agevolata fa riferimento all'Isee del nucleo familiare dell'alunno richiedente ed ha valore per l'intero anno scolastico di riferimento. La richiesta delle prestazioni per il successivo anno scolastico presuppone il riscontro di una nuova dichiarazione Isee.

Art. 25 – Prestazioni agevolate relative alla refezione ed al trasporto scolastico

1. Hanno diritto all'esenzione o alla riduzione parziale del pagamento delle tariffe di refezione e trasporto scolastico i minori il cui nucleo familiare sia titolare di valori I.S.E.E. definiti annualmente nell'ambito delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale,
2. La prestazione sociale agevolata concessa sia sotto forma di esenzione totale che di riduzione per i servizi di refezione e trasporto presuppone in ogni caso il rilascio dei titoli di ammissione al servizio, quali scontrino buono pasto e tessera di viaggio, onde facilitare i necessari controlli predisposti dall'ufficio.
3. L'ammissione alle prestazioni sociali agevolate potranno essere concesse anche nel corso dell'anno per i nuclei che abbiano nel frattempo assunto la residenza nel Comune di Montegrotto Terme.

Art. 26.- Prestazioni agevolate relative alla frequenza ai centri ricreativi estivi

1. Possono partecipare ai centri ricreativi estivi i minori che nel corso dell'anno scolastico appena concluso abbiano frequentato le classi della scuola materna, elementare e media. Ad essi sono indirizzate specifiche esperienze educative e ricreative nel contesto di cicli della durata di due

settimane ciascuno e nell'ambito di omogenee fasce d'età. L'inserimento dei minori all'interno delle stesse è disposto dal soggetto cui è affidato il coordinamento organizzativo delle attività

2. L'iscrizione dei minori ai centri ricreativi estivi è effettuata, entro il termine e con le modalità disposte dal bando pubblicato annualmente dal settore di competenza, dai genitori del minore, ovvero dai componenti maggiorenni del nucleo familiare o dal tutore.
3. La frequenza gratuita del minore ai centri estivi è garantita per un turno di 15 giorni. Per l'eventuale turno successivo restano in ogni caso in vigore le riduzioni concesse per il secondo o più figli iscritti. I minori inseriti nel corso dall'anno in strutture assistite o segnalati dai servizi sociali comunali o dell'Usl in relazione a particolari difficoltà socio relazionali, possono partecipare gratuitamente a più turni. L'agevolazione sotto forma di esenzione e riduzione si intende riferita anche ai costi di refezione, qualora il minore partecipi all'intero modulo giornaliero. Gli utenti del servizio, quantunque iscritti alle sedi scolastiche del territorio, ma non residenti nel comune, non avranno diritto ai benefici, corrispondendo le prestazioni per il loro intero ammontare;
4. Qualora il numero delle domande di partecipazione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, l'Ufficio Interventi sociali avvierà apposita istruttoria stabilendo priorità d'accesso valutate in base alla situazione sociale del minore sulla base di indicatori oggettivi dello stato di disagio. I criteri di priorità sono stabiliti in ordine decrescente, come segue:
 - appartenenza del minore a famiglie monoparentali, ovvero a nuclei composti da un solo genitore o da uno e più figli (es. vedovi, separati, madri nubili, ecc.);
 - appartenenza del minore a famiglie composite, ovvero da nuclei costituiti dall'aggregazione di membri provenienti da diverse famiglie (es. convivenza di padre o madre con figlio/i di precedente matrimonio; convivenza di un genitore con figlio/i e ascendenti, ecc.)
 - conclamato disagio scolastico, con riferimento al fatto che durante la carriera scolastica il minore sia stato respinto più volte;

A parità di condizioni di priorità verranno utilizzati come criteri sussidiari la compresenza dei suddetti elementi di priorità e la data di presentazione della domanda al Protocollo del Comune.

5. La partecipazione alla spesa da parte del nucleo familiare del minore iscritto ai C.R.E. è definita sulla base di fasce individuate annualmente in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale.
6. L'Amministrazione comunale, allo scopo di favorire l'integrazione e la maturazione psicologica, culturale e sociale dei minori, attraverso la partecipazione alle attività motorie, ludiche e ricreative organizzate nel territorio, consente l'esenzione dal pagamento della quota di iscrizione ai centri ricreativi estivi a favore dei minori che:
 - a) siano stati affidati con decreto del Tribunale dei Minori ai servizi sociali;
 - b) siano stati destinatari nel corso dell'anno di altri interventi diretti a prevenirne il disagio familiare e sociale;

L'inserimento nei centri ricreativi dei minori suddetti è preceduto da apposita relazione istruttoria dell'assistente sociale.

Art. 27 – Inserimento minori in struttura protetta ed in attività educative.

- 1 L'inserimento di minori in struttura protetta su decreto del Tribunale, si pone come misura di estremo ricorso, qualora non risultino attuabili interventi alternativi finalizzati a salvaguardare il legame del minore con il suo nucleo di appartenenza, ovvero percorsi di affido provvisorio ad altro nucleo familiare.
1. L'inserimento dei minori in struttura protetta, la permanenza giornaliera in istituzione nonché la definizione di percorsi alternativi di assistenza educativa familiare sono precedute da apposita istruttoria dell'assistente sociale, d'intesa con i servizi socio assistenziali dell'Usl di competenza, diretti a valutare caratteristiche e contenuti del percorso di inserimento.
2. Nell'ambito dell'istruttoria di cui sopra l'assistente sociale provvederà a valutare anche l'eventuale compartecipazione del nucleo familiare del minore alle spese di mantenimento in struttura protetta o di inserimento nel percorso assistenziale ed educativo, proponendo alla

Giunta competente l'entità della compartecipazione dell'Amministrazione comunale alla spesa connessa.

Art. 28.- Prestazioni agevolate relative alla frequenza del nido mattino

1. La partecipazione dei minori al servizio nido mattino è disciplinata dall'apposito regolamento. La domanda per la concessione delle prestazioni sociali agevolate relative alla frequenza del nido mattino deve essere rivolta all'Ufficio interventi sociali entro un mese dall'inizio dell'anno di frequenza dai genitori dell'alunno avente diritto, o, in assenza da un membro maggiorenne del nucleo familiare di riferimento che ne faccia le veci o dal soggetto tutore. La concessione della prestazione sociale agevolata fa riferimento all'Isee del nucleo familiare estratto dell'alunno richiedente ed ha valore per l'intero anno di frequenza. La richiesta delle prestazioni per il successivo anno scolastico presuppone il riscontro di una nuova dichiarazione Isee
2. La partecipazione alla spesa da parte del nucleo familiare del minore iscritto al nido mattino, è determinata sulla base di scaglioni individuati con provvedimento annuale di definizione delle tariffe dei servizi.

Art. 29 – Genitori non appartenenti allo stesso nucleo familiare

1. In relazione alle prestazioni sociali agevolate inerenti il servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, accesso asili nido integrato e centro infanzia e la partecipazione ai centri ricreativi estivi, qualora i genitori del minore non appartengano agli effetti Isee allo stesso nucleo familiare in quanto separati di fatto, separati legalmente, divorziati o non coniugati, la situazione economica di riferimento sarà costituita dalla valutazione unitaria dei valori Isee dei nuclei familiari di entrambi i genitori;
2. In assenza di entrambe le dichiarazioni Isee la domanda di prestazione sociale agevolata per i suddetti servizi non potrà essere accolta, tranne nel caso in cui uno dei genitori non sia residente in Italia, o non ne sia stata denunciata l'irreperibilità. Il genitore che presenterà la domanda di prestazione agevolata assumerà contestualmente l'onere di reperire la dichiarazione Isee dell'altro genitore.
3. Qualora l'atto di separazione o divorzio preveda espressamente le spese per l'educazione dei figli a carico di uno solo dei genitori, l'esame della domanda di agevolazione sarà effettuato considerando solamente l'Isee del nucleo familiare cui appartiene quel genitore.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.- Dichiarazioni integrative per determinati valori Isee

1. Qualora per la richiesta di prestazioni sociali agevolate relative ai servizi contemplati nel presente Regolamento il soggetto istante presenti una dichiarazione unica Isee inferiore a € 4.649,00 (L. 9.001.719) il richiedente, all'atto dell'apposita istanza dovrà dichiarare e quantificare le modalità di sussistenza della famiglia. Tale indicazione, soggetta a verifica da parte dell'Ufficio istruttore, va intesa come presupposto per ulteriori forme di sostegno;

Art. 32 – Cumulo delle prestazioni sociali agevolate

1. In relazione alle agevolazioni e sovvenzioni economiche concesse ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431 riguardante l'istituzione del fondo regionale per le abitazioni in locazione, l'Amministrazione è tenuta a valutare l'importo del contributo concesso in esecuzione delle disposizioni regionali allo scopo di proporzionare debitamente le agevolazioni a carattere

continuativo o a carattere straordinarie concesse a supporto degli oneri d'affitto di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 33 - Competenza in merito alla rideterminazione annuale soglie Isee

1. La Giunta comunale, in sede di ridefinizione annuale delle tariffe per i servizi pubblici, potrà ridefinire con proprio provvedimento le soglie Isee per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate indicate nel presente regolamento, o altre e diverse prestazioni a carattere sociale, a norma di quanto previsto dall'art. 117 del Tuel di cui D. legisl. n. 267 del 18.08.2000, n. 267

Art. 34– Disponibilità finanziaria

1. Le agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate disciplinate dal presente regolamento saranno concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario stabilito dal bilancio di previsione annuale.

Art. 35 – Esecutività del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.